

Roma, 13 ottobre 2025

Circolare n. 211/2025

Oggetto: Notizie in breve.

Lavoro – Sanilog - Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha rammentato la scadenza del **16 novembre p.v.** per il versamento da parte delle aziende della prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2026 - 30 giugno 2026, pari a € 75 per ciascun dipendente in forza alla data del 31 ottobre 2025. Si rammenta che il ritardato pagamento del contributo comporterà la sospensione della copertura sanitaria dall'1 gennaio e l'applicazione dei relativi interessi di mora - Circolare Sanilog n. 3 del 13.10.2025.

Lavoro – Incentivi Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 – Il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per accedere agli incentivi previsti dalle misure *Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0* di cui al *decreto Coesione* (DL n. 60/2024 convertito dalla legge n. 95/2024). In particolare **dal 15 ottobre** sarà possibile per i giovani under 35, inoccupati, inattivi o disoccupati presentare le relative domande tramite il seguente link [area personale di Invitalia](#); le stesse saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – DD n. 412 dell'8.10.2025.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [85/2025](#) e [163/2024](#)
Allegati due
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Roma, 13 ottobre 2025

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

Circolare n. 3/2025

**OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO 2026 – 30 GIUGNO 2026,
SCADENZA DEL 16 NOVEMBRE P.V. PER IL VERSAMENTO.**

Rammentiamo che entro e non oltre il **16 novembre p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 ottobre 2025**, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 giugno 2026, **pari ad €75**.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

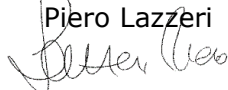
Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, **dal 3 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2025**, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2026" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2026 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento). In caso di omissione contributiva l'azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione *"...l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Infine, in base al Regolamento (art. 9, comma 7), in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi inviamo a contattare il supporto dedicato alle aziende all'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli problemi di accesso all'area riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 06 82950911.

Cordiali saluti

Il Presidente
Piero Lazzeri


Il Vice Presidente
Walter Barbieri




**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI
INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) «... a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...» di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL «... a decorrere dalla medesima data ...»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il DPCM 23 Dicembre 2024 di conferimento dell'incarico al dott. Massimo Temussi di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione- dal 1° gennaio 2025 per la durata di tre anni. Registrazione della Corte dei Conti n. 85 del 31 gennaio 2025.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 che reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (SiGeCO) adottato dall'Autorità di Gestione del PN GDL con nota prot. 8938 del 28 giugno 2023;

VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che istituisce, all'articolo 5, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027- CCI 2021IT05SFPR001 (di seguito PN GDL o Programma), approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con Decisione C(2022) 9030 final;

VISTA in particolare, la Priorità 1 "*Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani*" del richiamato Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027- Obiettivo specifico: ESO4.1 Migliorare l'accesso all'occupazione- che prevede, tra l'altro, incentivi per la promozione del lavoro autonomo e percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa;

VISTO il Sistema di gestione e controllo del PN GDL (di seguito Sigeco), ivi inclusa la manualistica (consultabile sul sito istituzionale nella sezione dedicata al citato Programma al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma/gestione-e-controllo/SiGeCo>) e il Manuale per i Beneficiari, consultabile nel sito istituzionale al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/strumenti-beneficiari>;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che, nell'ambito del PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia "riforma", intervento "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione", è prevista in particolare l'adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2021, e in particolare l'articolo 1, comma 1, con il

quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato “GOL” ed in particolare l’Allegato A, ovvero il Programma GOL, che:

- a) nella Sezione 7 “I livelli essenziali di GOL”, prevede tra l’altro che:
 - “fermo restando il quadro dell’allegato B del DM n. 4 del 2018 e nelle more della sua eventuale ridefinizione, nell’ambito di GOL possiamo definire specifici livelli essenziali che rappresentano l’iter evolutivo della rete dei servizi per il lavoro”;
 - “lo specifico contenuto delle prestazioni erogate per ciascun livello essenziale va inteso in senso dinamico, fermo restando il vincolo che il programma resti finanziariamente sostenibile, sulla base di apposite intese tecniche in relazione: ai target fissati per il programma; ai costi delle prestazioni”;
- b) nella Sezione 8 “Gli strumenti per la personalizzazione delle misure”, paragrafo denominato “Dal profiling all’assessment”, prevede, tra l’altro, che:
 - “gli strumenti e le metodologie [della profilazione quantitativa e qualitativa] devono essere adeguati e resi comuni per individuare in maniera uniforme sul territorio nazionale l’appropriatezza dei percorsi nei servizi”;
 - i percorsi di GOL sono “distinti sulla base di una valutazione multidimensionale”;
 - la profilazione quantitativa “deve essere opportunamente adeguata e migliorata rispetto all’esistente, tenuto conto delle informazioni che si acquisiscono in sede amministrativa con la prevista dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di partecipazione a misure di politica attiva”;
 - “l’assessment rappresenta una valutazione più complessa e approfondita”, da realizzarsi mediante un quadro di analisi ottenuto dall’esame di una serie di dimensioni;

VISTI gli accordi operativi tra l’Italia e la Commissione Europea in materia di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza di cui al documento *“Recovery and Resilience Facility. Operational Arrangements between European Commission and Italy”*, ARES (2021)7947180, del 22 dicembre 2021;

VISTA la delibera n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario straordinario di ANPAL, con la quale sono approvati i seguenti documenti: i) la metodologia di profilazione quantitativa di cui al documento “Strumenti per l’attuazione dell’assessment – Profilazione quantitativa”; ii) la metodologia di valutazione multidimensionale e orientamento di cui al documento “Strumenti per l’attuazione dell’assessment – Profilazione qualitativa”; iii) gli “Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard” queste ultime successivamente aggiornate con delibera Anpal n. 5 del maggio 2023;

VISTO il Capo IV “Disposizioni in materia di lavoro” del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in particolare, l’articolo 16, recante “Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”, l’articolo 17, recante “Misure per l’autoimpiego nelle regioni

del Centro e del Nord Italia”, l’articolo 18, recante “Resto al SUD 2.0”, l’articolo 19, recante “Soggetti gestori” e l’articolo 20, recante “Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”;

VISTO lo stanziamento finanziario di cui all’art. 20 del DL n. 60/24 e la ripartizione territoriale dello stesso ai sensi dell’art. 17 comma 9 e dell’art. 18 comma 10 del DL citato;

VISTO il decreto del 11/07/2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito “DM”), recante “Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95”, emanato in attuazione del predetto DL Coesione e registrato dalla Corte dei Conti in data 30.07.2025 al n. 994 (protocollo mlps in ingresso n. 15935 del 04.08.2025) e pubblicato in GU n. 193 del 21. 08.2025;

VISTO, in particolare, l’articolo 32 del DM suindicato, il quale prevede che, con decreto del Direttore Generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito DD), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DM medesimo, sono definite, a completamento, integrazione ed in conformità al DM, ulteriori disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalità di funzionamento delle misure e azioni di cui ai Capi II, III, IV, VI, al fine di garantire la migliore e più corretta fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti e delle iniziative agevolate;

VISTO il decreto direttoriale n. 318 del 21.07.2025 che, corrispondentemente, definisce, ad integrazione del DM suindicato, ulteriori disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalità di funzionamento delle misure autoimpiego, al fine di garantire la migliore e più corretta fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti e delle iniziative agevolate;

RITENUTO che ricorre tuttavia l’esigenza di sostituire, previo ritiro, il citato decreto direttoriale n. 318 del 21.07.2025, in quanto i riferimenti al predetto DM in esso contenuti risultano parzialmente errati e comunque incompleti, essendo fatto ivi riferimento alla data di approvazione dello stesso DM (indicata peraltro erroneamente nel giorno 9 luglio 2025, in luogo del giorno 11 luglio 2025, risultante nel testo) invece che alla data di pubblicazione dello stesso decreto, previa acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti, sulla G.U.R.I.;

RITENUTO opportuno mantenere nel presente decreto direttoriale la medesima suddivisione per articoli già presente all’interno del decreto sostituito e di introdurre a tale effetto solo all’ultimo articolo, seppure logicamente antecedente, la disposizione di annullamento e sostituzione del decreto detto (n. 318 del 21.07.2025);

Tanto premesso

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del DD sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“decreto-legge 60/2024”*: il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 95 del 4 luglio 2024, in riferimento al Capo IV: “Disposizioni in materia di lavoro”; articolo 16: “Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”; articolo 17: “Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia”; articolo 18: “Resto al SUD 2.0”; articolo 19: “Soggetti gestori”; articolo 20: “Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”;
- b) *“PN GDL”*: il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022 e finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;
- c) *“DM”*: il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11/07/2025, emanato in attuazione del *decreto-legge 60/2024*, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.07.2025 al n. 994 (protocollo mlps in ingresso n. 15935 del 04.08.2025) e pubblicato in GU n. 193 del 21. 08.2025;
- d) *“Ministero”*: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione;
- e) *“DD”*: il provvedimento del Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione del *Ministero* di cui all’articolo 32 del *DM*;
- f) *“Invitalia”*: l'Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, è il soggetto gestore dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 del *decreto-legge 60/2024* e soggetto beneficiario del progetto di tutoring di supporto tecnico di cui agli articoli 4 e 31 del *DM*;
- g) *“ENM”*: l’Ente Nazionale per il Microcredito, soggetto beneficiario degli interventi di tutoring gestionale di cui all’art. 31 del *DM* e articoli 13 e 14 del *DD*;
- h) *“giovani”*: i giovani di età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, del *DM*;
- i) *“inoccupati, inattivi e disoccupati”*: i *giovani* che non svolgono attività lavorativa subordinata e non sono titolari di partita IVA attiva, tra i quali sono inclusi anche coloro che sono in cerca di lavoro e coloro che non sono in cerca di lavoro;
- j) *“giovani in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione”* i *giovani* appartenenti a gruppi svantaggiati del mercato del lavoro, cioè lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 91/1986 (c.d. *working poor*);
- k) *disoccupati GOL*: i giovani destinatari delle misure GOL, per i quali sono stati individuati percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale a partire dai risultati della profilazione quali-quantitativa rilevati dai centri per l’impiego;

- l) “*iniziative economiche*”: le attività di autoimpiego e autoimprenditorialità, avviate dai *giovani*, di cui all’art. 6, comma 2 del *DM*;
- m) “*centri per l’impiego*”: le strutture pubbliche coordinate dalle Regioni o dalle Province autonome, deputate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere interventi di politica attiva del lavoro;
- n) “*RUNTS*”: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, registro telematico istituito presso il *Ministero* in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli *ETS* attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;
- o) “*ETS*”: gli Enti del Terzo Settore iscritti al *RUNTS*;
- p) “*UNAR*”: l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito con il decreto legislativo n. 215 del 2003 e deputato dallo Stato a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone;
- q) “*voucher*”: l’intervento in favore delle *iniziative economiche* previsto agli art. 10 e 20 del *DM*;
- r) “*contributo*”: l’intervento in favore delle *iniziative economiche* previsto agli art. 12 e 22 del *DM*;
- s) “*tutoring*”: i servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento, offerti da *Invitalia* (*tutoring* di supporto tecnico) e da *ENM* (*tutoring* gestionale) alle *iniziative economiche* in forma di agevolazioni reali, di cui al Capo VI del *DM*;
- t) “*agevolazione*”: l’insieme delle azioni e degli interventi in favore delle *iniziative economiche* costituito- inscindibilmente- dal *voucher* (o dal *contributo*) di cui ai capi III e IV del *DM* e dal *tutoring* di cui al capo VI del *DM*;
- u) “*ACN*”: la misura Autoimpiego Centro-Nord, distinta dalla misura *RSUD* e finalizzata alla promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa, di cui all’articolo 17 del *decreto-legge 60/2024*; secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera a) del *DM*, la misura *ACN* è dotata di complessivi euro 219.600.000,00;

“*RSUD*”: la misura Resto al SUD 2.0, distinta dalla misura *ACN* e istituita dall’articolo 18 del *decreto-legge 60/2024*; secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, lettera b) del *DM*, la misura *RSUD* è dotata di complessivi euro 356.400.000,00;
- v) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- w) “*CIE*”: la Carta di identità elettronica, documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

- x) “CNS”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
- y) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
- z) “DSAN”: le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR [n. 445/2000](#);
- aa) “ABI”: l’Associazione bancaria italiana;
- bb) “conto corrente vincolato”: il contratto di conto corrente – la cui attivazione è nella facoltà delle iniziative economiche – e il cui funzionamento è disciplinato da convenzione sottoscritta tra il Ministero, Invitalia e ABI; il conto corrente vincolato consente il pagamento dei fornitori delle iniziative economiche in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte di Invitalia, delle agevolazioni spettanti all’iniziativa economica e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
- cc) “banca convenzionata”: la banca, aderente alla convenzione sottoscritta tra il Ministero, Invitalia e ABI, presso la quale, in ragione della suddetta convenzione, le iniziative economiche possono procedere all’apertura del conto corrente vincolato e alla fruizione dei servizi ad esso connessi e disciplinati dalla convenzione medesima;
- dd) “SAL”: lo stato avanzamento lavori;
- ee) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione da parte delle iniziative economiche delle domande di concessione e di erogazione delle agevolazioni, pubblicato nell’apposita sezione del sito di Invitalia (www.invitalia.it); la procedura informatica è accessibile esclusivamente tramite CIE, CNS o SPID.

Art. 2

(Ambito di applicazione del DD, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del DM; premesse e allegati del DD)

1. Il DD:

- a) individua, ai sensi dell’articolo 32 del DM, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione;
- b) esplicita ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione delle agevolazioni;
- c) fornisce dettagli, specificazioni e chiarimenti in merito:
 - c.i. alle spese ammissibili e alle spese non ammissibili al voucher e al contributo;
 - c.ii. alle procedure di erogazione, a stato di avanzamento lavori e a saldo, e all’utilizzo opzionale del conto corrente vincolato;
 - c.iii. agli adempimenti a carico delle iniziative economiche ammesse alle agevolazioni.

2. L'allegato 1 al *DD* fissa i punteggi attribuiti da *Invitalia* alle domande ricevute, nonché le soglie minime di accesso e le premialità, ai fini della concessione alle *iniziative economiche* dei *voucher* e dei *contributi*.

3. Le premesse, gli allegati, il *DM*, il *decreto-legge 60/2024* e il *PN GDL* - per quanto applicabile- costituiscono parte integrante e sostanziale del *DD*.

4. Tutte le disposizioni del *DM* si intendono nel *DD* espressamente e integralmente richiamate.

Art. 3

(Trasferimento delle risorse di cui all'articolo 3 del DM a Invitalia in qualità di soggetto beneficiario delle misure di promozione dell'autoimpiego)

1. Le risorse di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del *DM*, al netto dell'importo per il tutoring gestionale (art. 31, comma 2, lettera b) del *DM*, sono trasferite dal *Ministero* al soggetto beneficiario *Invitalia* in più soluzioni in base alle previsioni- trasmesse periodicamente da *Invitalia* al *Ministero* - di erogazione dei *voucher* e dei *contributi*, a decorrere dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di *agevolazione*.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono accreditate su apposito conto corrente infruttifero intestato a *Invitalia*, da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato, le cui coordinate sono comunicate da *Invitalia* al *Ministero*.

3. Ai fini dell'erogazione dei *voucher* e dei *contributi* alle *iniziative economiche*, *Invitalia* verifica la documentazione presentata dalle stesse e, in caso di esito positivo, dà corso alla liquidazione degli importi dovuti a valere sul conto corrente infruttifero di cui al comma 2.

4. *Invitalia*:

a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

b) invia rendiconti aggiornati al *Ministero* in merito alla movimentazione del conto corrente di cui al comma 2; i rendiconti sono inviati al *Ministero* il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno di durata della *convenzione* e, comunque, in ogni momento su richiesta scritta del *Ministero*;

c) ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021, conserva la documentazione di spesa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario, salvi gli ulteriori termini stabiliti dalla normativa nazionale.

d) per almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del *DM*; la documentazione è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche del *Ministero* e degli organismi unionali e nazionali preposti al controllo.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui agli articoli 16 e 26 del DM)

1. Le domande di *agevolazione*, redatte in lingua italiana, sono presentate- esclusivamente e a pena di improcedibilità- tramite la *procedura informatica*, accessibile, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15/10/2025, secondo le modalità indicate nel presente articolo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse. Gli schemi di domanda di accesso e la documentazione da allegare saranno definiti con atto successivo.

Sono ammissibili alle agevolazioni le *iniziative economiche* avviate nel mese precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultino inattive alla medesima data.

Possono richiedere le agevolazioni le *iniziative economiche* avviate da *giovani* tra i 18 anni già compiuti e i 35 anni non ancora compiuti che, alternativamente, risultano: a) inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL; b) disoccupati GOL.

2. Il soggetto richiedente l'*agevolazione* deve:

- a) essere previamente identificato on line tramite *SPID*, *CIE* o *CNS*;
- b) essere il titolare della *iniziativa economica* in caso di attività esercitata in forma individuale, ovvero essere il legale rappresentante della *iniziativa economica* nel caso di società.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del *DM*, ciascuna *iniziativa economica* può presentare una sola domanda di *agevolazione*.

4. È consentita la presentazione di una seconda domanda di *agevolazione* esclusivamente nel caso di diniego definitivo della prima domanda e comunque nel presupposto della sussistenza di disponibilità residue a valere, rispettivamente, sulle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 3 del *DM*.

5. Non è- in alcun caso- consentita alla medesima *iniziativa economica* la presentazione di domande di *agevolazione* successive alla seconda.

6. Nei casi di cui al comma 4, il requisito relativo alla data di costituzione della *iniziativa economica* è verificato in riferimento alla data di presentazione della prima domanda di *agevolazione*. Tutti gli altri requisiti sono verificati alla data di presentazione della seconda e ultima domanda di *agevolazione*.

7. Per poter presentare la domanda di *agevolazione*, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quanto definito dalla *procedura informatica*.

8. L'*iniziativa economica* deve indicare in domanda l'indirizzo e-mail e i recapiti telefonici, sia fisso che mobile, della persona che *Invitalia* e il *Ministero* possono contattare in qualità di referente della *iniziativa economica*.

9. L'iter di presentazione della domanda di *agevolazione* è articolato nelle seguenti fasi:

- a) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 1 e 4;

b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;

c) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*iniziativa economica* richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

d) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente invio telematico della stessa;

e) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immutabile, da parte della *procedura informatica*, con indicazione della data e dell'orario di trasmissione telematico della medesima domanda.

10. Per le domande di *agevolazione* presentate da imprese, *Invitalia* effettua la verifica della effettiva iscrizione al Registro delle imprese e la corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli inseriti dalla *iniziativa economica*- anche in forma di *DSAN*- nella domanda stessa.

11. In caso di difformità tra i dati presenti in domanda e i dati presenti nel Registro delle imprese di cui al comma 10, sono presi in considerazione d'ufficio, ed esclusivamente, i dati presenti nel Registro delle imprese.

12. Le domande di *agevolazione* si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 9, lettera e).

Art. 5.

(Concessione delle agevolazioni con procedimento valutativo a sportello e comunicazione dell'esaurimento risorse per ACN e RSUD)

1. Le *agevolazioni* sono concesse da *Invitalia*:

a) con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

b) a seguito della chiusura dell'attività di istruttoria di ciascuna domanda, che sarà avviata alla valutazione in ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 del *DM*, rispettivamente disponibili per ciascuno dei Capi III (*ACN*) e IV (*RSUD*) del *DM*. Si precisa che le due misure, *ACN* e *RSUD*, seguono ognuna un proprio distinto ordine cronologico.

2. Il *Ministero*, acquisiti da *Invitalia* gli elenchi dei soggetti richiedenti, effettua la verifica del possesso del requisito di disoccupazione, di non occupazione (target inattivi e inoccupati) e/o di occupazione con reddito inferiore alle detrazioni (ex. Art. 13 DPR 917/1986) al giorno antecedente alla data di avvio dell'*iniziativa economica*;

3. Il *Ministero* comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse a valere sulle misure *ACN* e *RSUD* con avvisi distinti, recanti anche una disposizione relativa al divieto di presentazione di nuove domande, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del *Ministero* e su quello di *Invitalia*.

4. *Invitalia* non può, in nessun caso e, pertanto, anche nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al comma 3, procedere alla valutazione delle domande pervenute a risorse già esaurite.

5. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle *agevolazioni*, il *Ministero* provvede a comunicarlo con successivi avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. *Invitalia* provvede a darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

6. A decorrere dal sessantesimo giorno a partire dalla comunicazione del *Ministero* di cui al comma 5, le *iniziative economiche* possono riprendere a presentare domanda di *agevolazione*.

Art. 6.

(Progetto per l'Autoimpiego)

1. L'attività di formazione e accompagnamento, di cui all'articolo 8 del DM, finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari, delle competenze e capacità necessarie alla fruizione delle misure di incentivazione, è organizzata e coordinata dall'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM).

2. Per consentire l'attuazione del Progetto per l'Autoimpiego (PpA), l'ENM, oltre all'attività di formazione e accompagnamento, assume la responsabilità amministrativa, gestionale, di controllo interno, di promozione e consolidamento di una rete di stakeholder per garantire l'individuazione dei destinatari attraverso l'implementazione di uno specifico progetto di governance a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui alla Legge 236/1993 e ss.mm.ii.

3. L'ENM è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività di formazione di cui al comma 1 per la realizzazione delle quali si avvale di Soggetti Esecutori (SE) ovvero enti di formazione e altri soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, a livello regionale o nazionale, che dimostrino comprovata esperienza in attività di formazione per l'autoimprenditorialità e accreditati all'erogazione dei servizi di formazione e/o ai servizi per il lavoro nei diversi territori di intervento (Regioni e Province autonome).

4. I SE dimostrano comprovata esperienza in attività di formazione per l'autoimprenditorialità e mettono a disposizione docenti qualificati e adeguati spazi formativi. I SE sono selezionati tramite Avviso Pubblico e sottoscrivono una Convenzione con l'ENM.

5. L'ENM esercita il coordinamento e la gestione delle attività del Progetto per l'Autoimpiego, assicurando ai SE il supporto necessario e garantendo l'avvio e l'efficace svolgimento delle attività formative attraverso la piattaforma integrata di progetto (strumenti gestionali e metodologia formativa) al fine di assicurare un corretto e omogeneo svolgimento delle attività nei diversi territori d'intervento.

6. L'ENM definisce il modello formativo da adottare, che è articolato in moduli, per un totale massimo di 100 ore. Il modello formativo comprende la predisposizione di materiale didattico standardizzato per ciascuna giornata formativa, che sarà reso disponibile ai docenti tramite la piattaforma informatica di progetto. Le attività formative, erogate dal corpo docente messo a

disposizione dai SE e preventivamente valutato dall'ENM, avranno inizio solo a seguito della formazione obbligatoria degli stessi docenti, al fine di garantire un elevato standard qualitativo sull'intero territorio nazionale. Il modello formativo prevede una Fase A di formazione e una Fase B di accompagnamento personalizzato o per piccoli gruppi.

7. L'attività formativa si svolge attraverso l'erogazione di un percorso formativo standardizzato svolto prevalentemente in modalità FAD sincrona, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, integrata nel sistema informativo di progetto. È altresì prevista la possibilità di realizzare attività formative in presenza, a condizione che sia garantito, tramite il medesimo sistema informativo integrato, un monitoraggio puntuale delle presenze. L'intera gestione delle attività formative, incluse le modalità di erogazione, la tracciabilità delle partecipazioni e il controllo delle presenze, è assicurata attraverso il sistema informativo di progetto.

8. Al termine del percorso formativo, ciascun destinatario riceverà l'attestazione di competenze, utile anche ad esplicitare la valutazione di ENM in merito alla consapevolezza imprenditoriale del destinatario. Il destinatario potrà presentare l'attestato a Invitalia, secondo i formulari previsti, beneficiando di una premialità. La valutazione di ENM sarà effettuata sulla base della seguente griglia di merito, in riferimento all'attestato di competenze rilasciato. Quest'ultimo rende trasparenti le competenze acquisite, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Le Unità Didattiche previste nei percorsi formativi erogati fanno riferimento a standard professionali di livello unionale, internazionale o a norme di settore specifiche. Ciò al fine di consentire all'ENM il rilascio degli Attestati di Messa in Trasparenza delle competenze acquisite, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente:

- Area di risultato D: partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento dell'attestato di competenze;
- Area di risultato C: partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento dell'attestato di competenze con valutazione "buono";
- Area di risultato B: partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento dell'attestato di competenze con valutazione "superiore";
- Area di risultato A: partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento dell'attestato di competenze con valutazione "eccellente".

9. In relazione alle tempistiche ed ai parametri definiti nel DM la platea di riferimento per le attività di formazione ed accompagnamento è di 10.000 potenziali destinatari. Il numero dei destinatari effettivamente coinvolti sarà in funzione della tempistica e dei vincoli previsti dalle regole di attuazione del PNRR tenuto conto della data di effettivo avvio del Progetto per l'Autoimpiego e di eventuali estensioni temporali, rimodulazioni e/o revisioni delle fonti di finanziamento.

Art. 7

(Domanda di voucher a valere sulle misure ACN e RSUD)

1. Ai fini dell'accesso al *voucher* di cui agli articoli 10 e 20 del *DM*, l'*iniziativa economica* presenta la documentazione di seguito riportata, redatta secondo gli schemi distinti per le due misure *ACN* e *RSUD* resi disponibili nell'apposita sezione del sito di *Invitalia*:

a) domanda di *voucher*, recante le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- i. importo del *voucher* richiesto;
- ii. dati identificativi della *iniziativa economica*;
- iii. nominativi del legale rappresentante e del titolare effettivo;
- iv. numero di iscrizione della *iniziativa economica* nel Registro delle imprese o numero della partita IVA;
- v. descrizione sintetica dell'*iniziativa economica* da avviare;
- vi. descrizione del percorso formativo e delle esperienze di lavoro del proponente e dei soci;
- vii. descrizione tecnica delle spese per cui è richiesto il *voucher*, con indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa di cui agli articoli 11 e 21 del *DM*;
- viii. eventuale descrizione delle spese riconducibili a beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali, ovvero a beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico di cui agli articoli 10 e 20 del *DM*;
- ix. estremi del *conto corrente vincolato* eventualmente aperto, presso la *banca convenzionata*, dalla *iniziativa economica* e ammontare dell'importo ivi già versato; nel caso di mancato utilizzo della procedura relativa al *conto corrente vincolato*, estremi del conto corrente dedicato eventualmente aperto dalla *iniziativa economica* e ammontare dell'importo ivi già versato;
- x. eventuale attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite dai giovani partecipanti al corso di formazione di ENM, di cui all'art. 8 del *DM* e al comma 8 dell'articolo 6 del *DD*, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in merito;
- xi. eventuale presenza nella compagine della *iniziativa economica*, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del *DM*, di uno o più soci con esperienza almeno quinquennale nel settore (medesimo codice ATECO, con esclusivo riferimento alle prime due cifre) della *iniziativa economica* proposta.

b) *DSAN* del lavoratore autonomo o del legale rappresentante e, eventualmente, degli altri soci, volta ad avvalorare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, del *DM*, attestante anche, per le società, le rispettive quote di capitale sociale, così da certificare la conformità della *iniziativa economica* a quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del *DM* in relazione alla necessità che sia garantita, ai fini del rispetto del requisito di cui al predetto articolo, la detenzione, in capo ai *giovani*, della maggioranza delle quote societarie;

c) *DSAN* resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

d) *DSAN*, sottoscritta da eventuali soci di minoranza, attestante le esperienze almeno quinquennali di detti soci nel settore (medesimo codice ATECO limitatamente alle prime due cifre) in cui opererà la *iniziativa economica* da avviare;

e) documentazione relativa all'eventuale partecipazione al percorso di formazione preliminare fornito da *ENM* di cui all'articolo 8 del *DM*; il suddetto attestato evidenzia una delle seguenti aree di risultato: A eccellente, B superiore, C buono, D completamento corso;

f) certificato di attribuzione della partita IVA;

g) eventuale documentazione attestante l'apertura del *conto corrente vincolato* o del conto corrente dedicato e dei versamenti ivi effettuati.

2. Le *DSAN* allegate alla domanda di *agevolazione* di cui al *DD* sono oggetto di controllo a campione post erogazione del saldo del *voucher* in misura non inferiore al 5% delle *iniziative economiche* con erogazioni completate.

Art. 8

(Verifiche istruttorie e delibera del voucher)

1. Relativamente alle domande di *voucher*, *Invitalia* procede:

a) alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti nonché della correttezza formale della domanda presentata e delle *DSAN* allegate, con particolare riferimento ai requisiti di accesso; le domande e le *DSAN* devono risultare compilate in ogni loro parte, pena l'improcedibilità della domanda;

b) alla verifica dell'ammissibilità delle spese previste e descritte in domanda, secondo quanto disposto agli articoli 11 e 21 del *DM*;

c) al calcolo dei punteggi, delle soglie di ammissibilità e delle premialità, relativi ai *voucher*, di cui all'allegato 1 del *DD*.

2. Le domande di *voucher* sono avviate alla valutazione - secondo gli ordini cronologici di presentazione relativi alle due diverse e separate misure *ACN* e *RSUD* - e successivamente deliberate entro novanta giorni dalla presentazione delle medesime.

3. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie, risulti opportuno acquisire, con esclusivo riferimento alla documentazione e alle informazioni già fornite dalle *iniziative economiche*, precisazioni e chiarimenti, *Invitalia* ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando il termine, perentorio, di 10 (dieci) giorni lavorativi per la loro presentazione. L'incompletezza della domanda e degli allegati alla medesima, con particolare riferimento alle *DSAN*, è causa di improcedibilità della domanda.

4. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma precedente, richiesta da *Invitalia*, non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di *voucher* è valutata sulla base dei soli elementi disponibili.

5. Nel caso in cui *Invitalia* richieda le integrazioni di cui al comma 3, i giorni di cui al comma 2 decorrono dal completamento della documentazione ovvero dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

6. Al termine delle verifiche di cui al comma 1, in caso di esito positivo della valutazione, *Invitalia* procede, previa determinazione delle *agevolazioni* concedibili effettuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e compiuta la registrazione dell'aiuto individuale nel *RNA*, all'adozione del provvedimento di concessione.

7. I provvedimenti di concessione possono essere adottati, da parte di *Invitalia*, in maniera cumulativa e in forma di elenco, dandone comunicazione alle singole *iniziative economiche* ammesse alle *agevolazioni* esclusivamente mediante pubblicazione dell'elenco, ovvero degli elenchi, sul sito del *Ministero* e sul sito di *Invitalia*.

8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi quanto disposto dal *decreto-legge 60/2024*, dal *DM* o dal *DD*, ivi compresi i punteggi e le soglie di cui all'allegato 1, *Invitalia* invia comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

(Maggiorazione di 10.000,00 euro del voucher)

1. La maggiorazione del *voucher* di cui agli articoli 10, comma 2, e 20, comma 2, del *DM*, può essere concessa alle *iniziative economiche* - se espressamente richiesta in sede di domanda - nel caso in cui almeno il 20% dell'importo delle spese ammesse da *Invitalia* sia riferibile a beni strumentali, materiali o immateriali, o servizi:

- a) innovativi, sul piano tecnologico-digitale;
- b) diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale ovvero il risparmio energetico.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 può essere altresì concessa da *Invitalia* nel caso in cui l'*iniziativa economica* acquisisca, per un importo non inferiore al 50% della maggiorazione stessa, consulenze tecnico-specialistiche, prestate esclusivamente da *ETS* iscritti al *RUNTS* e finalizzate:

- a) alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative, di processo o di prodotto;
- b) alla progettazione, sviluppo, realizzazione e validazione di prototipi, modelli, stampi, matrici;
- c) all'acquisizione di certificazioni ambientali o energetiche.

3. Beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali. Sono considerati beni strumentali e servizi innovativi, di carattere tecnologico o digitale, quelli riferibili a prodotti o processi di produzione nuovi o oggetto di migliorie, ulteriormente implementati rispetto a quelli offerti o adottati dai concorrenti della *iniziativa economica*.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o adottati da altre imprese concorrenti della *iniziativa economica*, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi rilevanti in rapporto ai diversi settori produttivi.

Per prodotti nuovi o migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già offerti dalle altre imprese presenti nel medesimo mercato geografico di riferimento dell'*iniziativa economica*, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.

Per processi nuovi o migliorati, rispetto a quelli già adottati da altre imprese operanti nel medesimo mercato geografico di riferimento, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che si qualificano per i cambiamenti introdotti nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficientamento della gestione degli input di produzione, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

4. Beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico. Per beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico si intendono i beni strumentali, materiali o immateriali, progettati, realizzati o utilizzati per:

- a) contribuire alla salvaguardia e alla conservazione dell'ambiente;
- b) promuovere uno sviluppo sostenibile;
- c) generare risparmio energetico.

5. La maggiorazione è erogata a fronte della presentazione di una *DSAN che attesti* le caratteristiche tecniche ed economiche di cui al comma 1, lettere a) e b), sottoscritta dal legale rappresentante dell'*iniziativa economica*. Alla *DSAN* dovrà essere obbligatoriamente allegata una relazione tecnica/economia rilasciata da un tutor di *ENM*, nell'ambito delle attività di *tutoring* gestionale di cui agli articoli 13 e 14 del *DD*.

6. L'assenza della *DSAN* di cui al comma 5 costituisce, in sede di erogazione, causa di revoca della maggiorazione di cui al comma 1.

Art. 10

(Domanda di contributo a fronte di programmi di investimento a valere sulle risorse ACN e RSUD)

1. Ai fini dell'accesso al *contributo* di cui agli articoli 12 e 22 del *DM*, l'*iniziativa economica* presenta, tramite la *procedura informatica*, la documentazione di seguito riportata, redatta secondo gli schemi per la misura *ACN* e la misura *RSUD* resi disponibili nell'apposita sezione del sito di *Invitalia*:

- a) domanda di *contributo*, recante le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - i. importo del *contributo* richiesto;
 - ii. dati identificativi della *iniziativa economica*;
 - iii. nominativi del legale rappresentante e del titolare effettivo;
 - iv. numero di iscrizione della *iniziativa economica* nel Registro delle imprese o numero della partita IVA;

- v. estremi del *conto corrente vincolato* eventualmente aperto, presso la *banca convenzionata*, dalla *iniziativa economica* e ammontare dell'importo ivi già versato; nel caso di mancato utilizzo della procedura relativa al *conto corrente vincolato*, estremi del conto corrente dedicato eventualmente aperto dalla *iniziativa economica* e ammontare dell'importo ivi già versato;
- vi. eventuale attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite dai giovani partecipanti al corso di formazione di ENM, di cui all'art. 8 del DM e al comma 8 dell'articolo 6 del DD, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in merito;
- vii. eventuale presenza nella compagine della *iniziativa economica*, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM, di uno o più soci con esperienza almeno quinquennale nel settore (medesimo codice ATECO, con esclusivo riferimento alle prime due cifre) della *iniziativa economica* proposta.

b) piano d'impresa previsto agli articoli 12 e 22, comma 4, del DM, redatto secondo lo schema reso disponibile da Invitalia;

c) DSAN del lavoratore autonomo o del legale rappresentante e, eventualmente, degli altri soci, volta ad avvalorare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, del DM, attestante anche, per le società, le rispettive quote di capitale sociale, così da certificare la conformità della *iniziativa economica* a quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM in relazione alla necessità che sia garantita, ai fini del rispetto del requisito di cui al predetto articolo, la detenzione, in capo ai *giovani*, della maggioranza delle quote societarie;

d) DSAN resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia.

e) DSAN, sottoscritta da eventuali soci di minoranza, attestante le esperienze almeno quinquennali di detti soci nel settore (medesimo codice ATECO, limitatamente alle prime due cifre) in cui opererà la *iniziativa economica* da avviare;

f) documentazione relativa all'eventuale partecipazione al percorso di formazione preliminare fornito da ENM di cui all'articolo 8 del DM; il suddetto attestato evidenzia una delle seguenti aree di risultato: A eccellente, B superiore, C buono, D completamento corso;

g) atto costitutivo e statuto dell'iniziativa economica, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della partita IVA e l'eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali e lavoratori autonomi;

h) eventuale documentazione attestante l'apertura del *conto corrente vincolato* ovvero del conto corrente dedicato e dei versamenti ivi effettuati.

2. Le DSAN allegate alla domanda di agevolazione di cui al DD- successivamente all'erogazione del saldo del contributo- sono oggetto di verifica a campione in misura non inferiore al 5% delle iniziative economiche con erogazioni completate.

Art. 11

(Verifiche istruttorie e delibera del contributo a fronte di programmi di investimento)

1. Relativamente alle domande di *contributo*, *Invitalia* procede:

a) alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti nonché della correttezza formale della domanda presentata e delle DSAN allegate, con particolare riferimento ai requisiti di accesso; le domande e le DSAN devono risultare compilate in ogni loro parte, pena l'improcedibilità della domanda;

b) alla valutazione del piano d'impresa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

c) al calcolo dei punteggi, delle soglie di ammissibilità e delle premialità, relativi ai *contributi*, di cui all'allegato 1 del DD;

d) al colloquio - effettuato da remoto - con il legale rappresentante della *iniziativa economica* e gli eventuali soci, centrato sul presidio delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto d'impresa, tenuto anche conto degli elementi forniti nel piano di cui alla lettera b) del presente comma;

e) all'esame di merito della domanda, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- i. adeguatezza e coerenza delle competenze e delle esperienze professionali dei proponenti in rapporto alla specifica attività da intraprendere, anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
- ii. capacità di presidiare il processo tecnico-produttivo;
- iii. strategie di marketing;
- iv. analisi di mercato e vantaggio competitivo della *iniziativa economica*;
- v. sostenibilità tecnica, economica e finanziaria della *iniziativa economica*;
- vi. pertinenza e coerenza del programma di investimento.

2. L'*iniziativa economica* è convocata da *Invitalia* al colloquio, via PEC, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

3. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, dell'*iniziativa economica* al colloquio, *Invitalia* procede con il diniego della domanda presentata ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 241/1990.

4. A seguito dello svolgimento del colloquio, *Invitalia* redige un verbale da trasmettere al legale rappresentante della *iniziativa economica*.

5. Le domande di *contributo* sono avviate alla valutazione - secondo gli ordini cronologici di presentazione relativi alle due diverse e separate misure ACN e RSUD - e successivamente deliberate entro novanta giorni dalla suddetta presentazione.

6. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie, risulti opportuno acquisire, con esclusivo riferimento alla documentazione e alle informazioni già fornite dalle *iniziative economiche*, precisazioni e chiarimenti, *Invitalia* ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando il termine, perentorio, di 10 (dieci) giorni lavorativi per la loro presentazione. L'incompletezza della domanda e degli allegati alla medesima, con particolare riferimento alle DSAN, è causa di improcedibilità della domanda.

7. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma precedente richiesta da Invitalia non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di contributo è valutata sulla base dei soli elementi disponibili.

8. Nel caso in cui Invitalia richieda le integrazioni di cui al comma 6, i giorni di cui al comma 5 decorrono dal completamento della documentazione ovvero dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

9. Al termine delle verifiche di cui al presente articolo, in caso di esito positivo della valutazione, *Invitalia* procede, previa determinazione delle agevolazioni concedibili effettuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e compiuta la registrazione dell'aiuto individuale nel RNA, all'adozione del provvedimento di concessione.

10. I provvedimenti di concessione possono essere adottati, da parte di *Invitalia*, in maniera cumulativa e in forma di elenco, dandone comunicazione alle singole *iniziative economiche* ammesse alle *agevolazioni* esclusivamente mediante pubblicazione dell'elenco, ovvero degli elenchi, sul sito del *Ministero* e sul sito di *Invitalia*.

11. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi quanto disposto dal decreto-legge 60/2024, dal *DM* o dal *DD*, ivi compresi i punteggi e le soglie di cui all'allegato 1, *Invitalia* invia comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

(Servizi reali di tutoring di supporto tecnico per le iniziative economiche ammesse)

1. I servizi di *tutoring* di supporto tecnico di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del *DM*, erogati da *Invitalia*, hanno l'obiettivo di supportare le nuove *iniziative economiche* nella predisposizione della documentazione rendicontativa e nella corretta fruizione delle *agevolazioni* concesse.

2. Il percorso di *tutoring* di supporto tecnico si articola in:

a) attività di assistenza alla *iniziativa economica* dalla data di concessione della *agevolazione* e fino al completamento del dodicesimo mese successivo alla erogazione a saldo del *voucher* o del *contributo*;

b) quattro incontri programmati, da svolgersi presso l'*iniziativa economica* o da remoto.

3. Per il primo incontro di *tutoring* di supporto tecnico, le *iniziative economiche* trasmettono a *Invitalia* - entro 30 (trenta) giorni dalla concessione delle *agevolazioni* - la seguente documentazione:

a) solo per le iniziative economiche ammesse al voucher, il piano d'impresa, redatto secondo lo schema reso disponibile da *Invitalia*, nonché l'esito dell'eventuale corso di formazione di cui all'articolo 8 del *DM*, erogato da *ENM* all'*iniziativa economica*, completato successivamente alla presentazione della domanda di *agevolazione*;

b) per tutte le iniziative economiche:

- i.i.i. documentazione attestante l'eventuale apertura del *conto corrente vincolato*, con evidenza dell'avvenuto versamento di almeno il 10% dell'importo del *voucher* o del *contributo* concesso; in caso di non apertura da parte della *iniziativa economica* del *conto corrente vincolato*, documentazione attestante l'avvenuto versamento di almeno il 10% dell'importo del *voucher* o del *contributo* concesso in un conto corrente dedicato alla misura;
- i.i.ii. titolo di proprietà, ovvero contratto di locazione o di comodato d'uso o altro titolo di disponibilità relativo alla sede operativa dell'*iniziativa economica*, ovvero preliminare dei predetti titoli di disponibilità;
- i.i.iii. attestazione professionale per l'esercizio dell'attività ovvero documentazione certificante il possesso dei requisiti soggettivi necessari all'esercizio dell'attività ovvero documentazione comprovante l'avvio dell'iter per il conseguimento delle suddette attestazioni.

4. La mancata o incompleta trasmissione - nei termini previsti - della documentazione di cui al comma 3, ovvero la non conformità della stessa, costituiscono possibili cause di revoca dell'*agevolazione* concessa.

5. A seguito della ricezione della documentazione, *Invitalia* procede alla convocazione dell'*iniziativa economica* al primo incontro di *tutoring*, effettuato da remoto, finalizzato a:

a) solo per le iniziative economiche ammesse al voucher, approfondire il piano di impresa presentato. La mancata dimostrazione di un'adeguata consapevolezza in rapporto agli aspetti qualificanti dell'attività da intraprendere - con specifico riferimento a prodotti e servizi offerti, clientela target, abilitazioni o autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività, articolazione del programma di investimento, compatibilità economica - può costituire - esclusivamente nell'eventualità che la *iniziativa economica* non abbia preso parte al percorso formativo *ENM* ovvero che abbia conseguito il relativo attestato riportante un'area di risultato corrispondente a C o a D - causa di revoca dell'*agevolazione* concessa;

b) per tutte le iniziative economiche:

- i.illustrare gli obiettivi dei servizi di *tutoring*, di supporto tecnico e gestionale, nonché le tempistiche e le modalità di erogazione degli stessi;
- ii.trasferire tutte le informazioni relative alla corretta fruizione delle *agevolazioni*: adempimenti amministrativi, tempi e modalità di presentazione delle richieste di erogazione, obblighi contrattuali e possibili cause di revoca;
- iii.identificare le criticità amministrative riscontrate nella fase di avvio della *iniziativa economica* e facilitarne la risoluzione;

c) la mancata partecipazione, non giustificata, agli incontri di *tutoring* costituisce possibile causa di revoca dell'*agevolazione* concessa.

6. Il secondo incontro di *tutoring* di supporto tecnico è effettuato, da remoto o in loco, entro sei mesi dallo svolgimento del primo incontro, al fine di verificare lo stato di realizzazione

dell'attività e rilevare, mediante la somministrazione di un questionario, fabbisogni di affiancamento consulenziale da rappresentare a *ENM* ai fini della prestazione dei servizi di *tutoring* gestionale.

7. Il terzo incontro di *tutoring* di supporto tecnico è effettuato in loco, a completamento delle spese ammesse, al fine di:

- a) assistere e coadiuvare la *iniziativa economica* nella predisposizione della documentazione amministrativa e contabile da rendicontare;
- b) verificare l'installazione, il pieno funzionamento e la funzionalità dei beni agevolati.

8. Il quarto incontro di *tutoring* di supporto tecnico è effettuato in loco o da remoto, decorsi i dodici mesi dal completamento delle erogazioni finanziarie, per accertare la continuità dell'*iniziativa economica*, con specifico riferimento alla non emersione di irregolarità o inadempienze determinanti la perdita dei requisiti di ammissione alle *agevolazioni*.

9. A fronte della constatazione di irregolarità o inadempienze sanabili, il tutor di *Invitalia* supporta l'impresa - affiancandola nell'individuazione della soluzione da adottare e nella predisposizione della relativa documentazione - nel superamento delle criticità riscontrate e che avrebbero potuto determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.

10. Al termine dei primi tre incontri di *tutoring*, il tutor di *Invitalia* rilascia un verbale di conclusione, riportante l'esito della verifica, che le *iniziative economiche* dovranno allegare alla richiesta di saldo.

11. Per i servizi di *tutoring* di supporto tecnico, l'Autorità di Gestione (AdG) prevede, a seguito della dichiarazione di inizio attività da parte di *Invitalia*, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 20% dell'importo del progetto. Sulla base del valore massimo, desumibile dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c) e dell'articolo 31, comma 2, lettera a) del *DM*, del *tutoring* di supporto tecnico, pari a euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi/00), l'anticipo potrà essere pari 12.000.000,00 (dodicimilioni/00). Le successive tranches a rimborso delle spese sostenute saranno erogate in linea con le procedure adottate dall'AdG in riferimento alle modalità di rendicontazione e trattamento delle domande di rimborso in esito ai controlli di 1° livello.

Art. 13

(Protocollo di intesa tra il Ministero, Invitalia ed ENM per la prestazione dei servizi reali di tutoring gestionale)

1. I servizi reali comprendono anche un *tutoring* gestionale – concesso da *Invitalia* e attuato in collaborazione con *ENM* per effetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 2, lettera b) del *DM*. Per i servizi reali di *tutoring* gestionale è previsto un valore massimo di 1.000,00 (mille/00) euro per *iniziativa economica*.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera b), del *DM*, i servizi di *tutoring* gestionale prestati da *ENM* sono esclusivamente finalizzati a fornire un affiancamento consulenziale alle *iniziative economiche* in uno o più dei seguenti ambiti strategico-organizzativi:

- a) marketing e comunicazione;
- b) contrattualistica e assunzione dipendenti;
- c) rapporto con i fornitori e con le banche finanziatrici;
- d) economicità della gestione e sostenibilità finanziaria della *iniziativa economica*;
- e) risoluzione delle criticità imprenditoriali intervenute nella gestione delle *iniziative economiche*, con particolare riferimento a quelle emergenti nei dodici mesi successivi all'erogazione a saldo delle agevolazioni finanziarie.

3. I rapporti tra il *Ministero*, *Invitalia* e *ENM* per l'erogazione dei suddetti servizi reali di *tutoring* gestionale sono regolati da apposito Protocollo di Intesa e da una successiva e specifica Convenzione tra *Ministero* ed *ENM*, nel ruolo di soggetto beneficiario dell'intervento di *tutoring* gestionale, a seguito dell'approvazione della relativa proposta progettuale da parte del *Ministero*.

4. I servizi di *tutoring* gestionale sono prestati da *ENM* a decorrere dalla data del secondo incontro di *tutoring* di supporto tecnico e per un periodo almeno pari ai quattordici mesi successivi all'ultimazione delle erogazioni finanziarie.

5. Per i servizi di *tutoring* gestionale l'AdG, a seguito della dichiarazione di inizio attività da parte di *ENM*, procede all'erogazione a *ENM* di un anticipo nella misura massima del 20% dell'importo del progetto. La misura del 20% dell'anticipo si applica sull'importo massimo, desumibile dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c) e dell'articolo 31, comma 2, lettera b) del *DM*, di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

6. Le successive tranche fino all'90% dell'importo del progetto (comprensivo della quota di anticipo del 20%), saranno rimborsate secondo le modalità di rendicontazione e trattamento delle domande di rimborso in esito ai controlli di 1° livello, in coerenza con le procedure adottate dall'AdG.

7. L'ulteriore 10%, corrispondente alla quota di saldo, sarà erogato a *ENM* a seguito della presentazione di una domanda di rimborso corredata da una dichiarazione di *ENM* che attesti che, per tutte le iniziative economiche inserite nella domanda, il 50% del *tutoring* gestionale è stato erogato nel periodo successivo all'erogazione finanziaria del voucher o del contributo. Per la redazione della dichiarazione *ENM* acquisirà da tutte le iniziative economiche una relazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che il 50% del *tutoring* gestionale è stato erogato nel periodo successivo all'erogazione finanziaria del voucher o del contributo. Tali dichiarazioni dovranno essere conservate da *ENM* e rese disponibili in occasione dei controlli da parte delle autorità competenti. Inoltre, la dichiarazione di *ENM* dovrà contenere gli esiti dell'accertamento di continuità della iniziativa economica di cui all'articolo 12, comma 8. In base ai controlli sulla dichiarazione di *ENM* l'AdG valuterà eventuali azioni di recupero.

Art. 14

(Servizi di tutoring gestionale)

1. Il servizio di tutoring gestionale – attivato da Invitalia e attuato da ENM per effetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 2, lettera b) del DM è erogato secondo le seguenti modalità:

a) interventi in presenza, ove compatibili con le esigenze amministrative/logistiche dei beneficiari dei finanziamenti;

b) sessioni sincrone in formazione a distanza (FAD), o asincrone ove funzionali, da remoto, tramite strumenti di videoconferenza e ambienti digitali collaborativi, al fine di assicurare la massima accessibilità e continuità del supporto.

2. Il tutoring gestionale si configura come un affiancamento consulenziale personalizzato, coordinato dall' ENM L'attività è erogata da professionisti del settore e dagli Operatori Territoriali in Servizi Ausiliari e di Monitoraggio per il Microcredito (Tutor), attraverso sessioni di supporto finalizzate al monitoraggio dell'andamento dell'impresa e alla fornitura di una assistenza continuativa.

3. Gli operatori di cui al comma 2 sono formati e coordinati dall'ENM e risultano iscritti all'Elenco Nazionale degli Operatori in Servizi Non Finanziari Ausiliari per l'assistenza e il monitoraggio del microcredito. L'ENM cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale, garantendo che l'attività di tutoraggio sia svolta esclusivamente da operatori qualificati, nel rispetto delle normative vigenti e degli standard etici previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

4. L'attività di tutoring gestionale è organizzata secondo un percorso strutturato, con incontri programmati lungo un arco temporale definito, a decorrere dalla data del secondo incontro di supporto tecnico.

5. Il percorso di cui al comma 4 ha una durata non inferiore a quattordici mesi successivi alla data di completamento delle erogazioni finanziarie, con una calendarizzazione degli interventi modulata in funzione dei fabbisogni specifici di ciascuna iniziativa economica.

6. Il percorso di tutoring gestionale comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

a) sessioni individuali di consulenza strategica e operativa;

b) analisi personalizzata del modello di business dell'impresa beneficiaria al fine definire eventuali aggiornamenti;

c) produzione e revisione di strumenti gestionali, quali piani di marketing, budget previsionali e strumenti di controllo di gestione;

d) supporto tecnico-specialistico per l'individuazione e la risoluzione di eventuali criticità emergenti.

7. Il servizio di tutoring gestionale è supportato dalla Piattaforma integrata di progetto, che consente la gestione dei flussi informativi, la registrazione di ciascun intervento effettuato, il monitoraggio puntuale delle attività e delle tempistiche di erogazione, nonché l'archiviazione dei documenti operativi, quali report di avanzamento, schede impresa e piani di sviluppo, garantendo la tracciabilità e la trasparenza dell'intero processo.

8. La piattaforma mette a disposizione funzionalità operative orientate al beneficiario del finanziamento, tra cui: prenotazione e calendarizzazione degli incontri di tutoraggio, condivisione di materiali consulenziali, interfaccia per la comunicazione diretta tra tutor e beneficiario, e un sistema di valutazione dell'efficacia del supporto basato su indicatori qualitativi e quantitativi.

Art. 15

(Servizi specifici di informazione, formazione, consulenza, assistenza e accompagnamento per l'accesso alle misure ACN e RSUD, nonché per la fruizione dei relativi benefici, da parte dei giovani in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione)

1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, lett. e), del *DM*, i *giovani* in una delle condizioni di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione previste dal *PN GDL*, possono avvalersi di specifici e mirati servizi di informazione, formazione, consulenza, assistenza e accompagnamento per l'accesso alle misure *ACN* e *RSUD* e per la loro fruizione.

2. I servizi di cui al comma 1 sono prestati da *ENM*, *UNAR*, i *centri per l'impiego*, gli *ETS* e *Invitalia*, incluse le sue articolazioni territoriali; i costi a tale scopo sostenuti dal predetto soggetto beneficiario, anche attivando, qualora ritenuto necessario da *Invitalia*, collaborazioni con gli *ETS*, sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, lettere c) e d) del *DM*.

3. Il *DM*, all'art. 2, comma 1, lettera a), individua come target delle misure di autoimpiego i giovani in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal *PN GDL*, ovvero essere giovani appartenenti a gruppi svantaggiati del mercato del lavoro, cioè lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 91/1986 (c.d. *working poor*);
- essere inoccupati, inattivi o disoccupati, ovvero giovani che non svolgono attività lavorativa subordinata e non sono titolari di partita IVA attiva, tra i quali sono inclusi anche coloro che sono in cerca di lavoro e coloro che non sono in cerca di lavoro;
- essere disoccupati destinatari delle misure GOL.

Art. 16

(Termini, modalità per la presentazione delle richieste di erogazione del voucher o del contributo)

1. Fermi restando i minori termini previsti agli articoli 11, 13, 21 e 23 del *DM*, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera b) del *DM* è fissato al 30 giugno 2028 il termine ultimo, non prorogabile e perentorio, per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo.

2. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2028 è causa di revoca del *voucher* o del *contributo*.

3. Le richieste di erogazione del *voucher* o del *contributo* devono essere presentate a *Invitalia*, mediante la *procedura informatica*, utilizzando esclusivamente lo schema meso a disposizione da *Invitalia*, complete delle fatture relative all'acquisto dei beni e dei servizi, della documentazione attestante la tracciabilità delle spese e degli altri allegati previsti dal medesimo schema di richiesta.

4. Le richieste di erogazione del *voucher* o del *contributo* sono effettuate dalle *iniziative economiche* con l'assistenza dei tutor di supporto tecnico.

Art. 17

(Scelta del pagamento dei voucher e dei contributi tramite il conto corrente vincolato)

1. Su espressa richiesta, da formulare nell'ambito della domanda di *agevolazione* di cui agli articoli 7 e 10 del *DD*, l'*iniziativa economica* può optare - in quanto alternativa procedurale equipollente alle modalità e ai termini previsti agli articoli 18 e 28 del *DM*- di incassare i pagamenti del *SAL* e del saldo del *voucher* o del *contributo* mediante il *conto corrente vincolato*.

2. Il pagamento dei fornitori mediante *conto corrente vincolato* è disposto, in analogia a quanto previsto agli articoli 18 e 28 del *DM*, ai fini di:

a) evitare alle *iniziative economiche* tensioni finanziarie, assicurando loro un'anticipazione sul costo dei beni e servizi oggetto di agevolazione;

b) garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al conseguimento degli obiettivi del *DM*;

c) assicurare l'effettivo pagamento dei fornitori delle *iniziative economiche*.

3. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, le richieste di erogazione dei *SAL* e dei saldi sono presentate - complete delle fatture non quietanzate relative all'acquisto dei beni e servizi agevolati- mediante la *procedura informatica* e secondo lo schema reso disponibile da *Invitalia*.

4. Nella fattispecie di cui al comma 3, i *voucher* e i *contributi* sono versati da *Invitalia* sul *conto corrente vincolato* aperto presso una delle *banche convenzionate*. L'elenco aggiornato delle *banche convenzionate* è pubblicato nell'apposita sezione del sito www.invitalia.it.

5. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla concessione delle *agevolazioni*, l'*iniziativa economica* deve:

a) aprire il *conto corrente vincolato* e comunicarne gli estremi a *Invitalia*;

b) versare sul *conto corrente vincolato* un importo almeno pari al 10% dell'ammontare del *voucher* o *contributo* concesso;

c) trasmettere a *Invitalia* l'estratto del *conto corrente vincolato*;

d) conferire alla *banca convenzionata*, inviandone copia ad *Invitalia*, mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori delle *iniziative economiche*.

6. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di *Invitalia* sull'esito delle verifiche effettuate a valere sulle richieste di erogazione, l'*iniziativa economica* versa sul *conto corrente vincolato* l'importo - indicato da *Invitalia* nella citata comunicazione e calcolato al netto dell'importo di cui al comma 5, lettera b)- relativo a:

a) la quota delle fatture non coperta dal *contributo*;

b) l'IVA dovuta sulle fatture ammesse al *voucher* o al *contributo*;

c) le commissioni bancarie dovute alla *banca convenzionata*, così come determinate dalla convenzione stipulata tra *Ministero*, *ABI* e *Invitalia* e pubblicata nell'apposita sezione del sito www.invitalia.it.

7. Previa comunicazione della *banca convenzionata* degli avvenuti versamenti da parte della *iniziativa economica*, *Invitalia*:

a) versa l'importo erogabile del *voucher* o del *contributo* sul *conto corrente vincolato*;

b) trasmette alla *banca convenzionata* l'elenco dei fornitori da pagare, comprensivo dei riferimenti identificativi delle fatture e dei relativi importi;

c) comunica alla *banca convenzionata* il nulla osta a procedere al pagamento dei fornitori di cui alla precedente lettera b).

8. La *banca convenzionata* procede ai pagamenti di cui al comma 10, dandone comunicazione a *Invitalia* e alla *iniziativa economica* e allegando l'estratto del *conto corrente vincolato*.

9. Alla procedura di erogazione tramite *conto corrente vincolato* si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 28 del *DM*.

Art. 18.

(Attività di coordinamento di Sviluppo Lavoro Italia Spa)

1. Per le attività di comunicazione, informazione, divulgazione e promozione di cui all'art.17, comma 5 e all'art.18, comma 5 del decreto-legge n.60 del 2024, nonché per l'esercizio della funzione di coordinamento e raccordo dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attività di cui al decreto interministeriale del 11/07/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

2. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., in virtù della propria diffusione capillare sull'intero territorio nazionale ed al radicamento nei sistemi regionali dei servizi per il lavoro, nella filiera della istruzione – formazione e nelle reti specialistiche per l'inclusione, collabora con il sistema regionale dei servizi per il lavoro e ne cura la formazione degli operatori. Per le azioni di cui al presente DD, in raccordo con l'ENM e *Invitalia*, realizza azioni multilivello per una efficace comunicazione e diffusione della misura nazionale, e garantisce il coordinamento delle attività di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate da Sviluppo Lavoro Italia nell'ambito del Piano triennale della Società, già approvato con Decreto n. 2 del 03/04/2024 e Decreto Direttoriale n. 237 del 26/07/2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro–FSE+2021-2027.

Art. 19.

(Annullamento e sostituzione del DD n. 318 del 21.07.2025)

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 318 del 21.07.2025.
2. Eventuali riferimenti contenuti, in atti prima d'ora adottati, alle disposizioni del predetto decreto direttoriale n. 318 del 21.07.2025 si intenderanno a tutti gli effetti rivolti alle disposizioni del presente decreto.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Temussi

SIGLATO
Il Dirigente
Pietro Orazio Ferlito
 PIETRO ORAZIO FERLITO
07.10.2025 13:55:07
GMT+01:00



Firmato digitalmente da TEMUSSI
MASSIMO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

(

*Definizione dei criteri di valutazione, delle soglie di ammissibilità e delle premialità di cui agli articoli 17 e 27 del DM***A. Griglia criteri di valutazione VOUCHER**

criterio a)	Grado di approfondimento e di pertinenza delle informazioni fornite nel format di domanda e utili ad avvalorare la coerenza del profilo formativo e/o esperienziale dei soggetti proponenti con l'iniziativa da intraprendere	Punteggio MAX
a.1) Percorso formativo ed esperienze professionali del proponente o dei soci	<i>Attività individuali:</i> • Profilo formativo ed esperienze lavorative non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto all'iniziativa da realizzare: non sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e professionale del proponente sia coerente con l'attività da intraprendere e, pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa da agevolare. 0 (domanda non ammissibile) • Profilo formativo o esperienze lavorative sufficientemente approfonditi e pertinenti rispetto all'iniziativa da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo o l'esperienza professionale in capo al proponente risulta coerente con l'attività da intraprendere. 4 • Profilo formativo ed esperienze lavorative adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che sia il percorso formativo che quello professionale sono coerenti con l'attività da intraprendere e, pertanto, risulta dimostrato il possesso delle competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. 8	8

	<i>Società:</i> • Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: le informazioni fornite non hanno evidenziato, in capo ad alcuno dei soci, un percorso formativo o professionale coerente con l'attività da intraprendere; pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. 0 (domanda non ammissibile) • Profilo formativo o esperienze lavorative della compagine societaria, in rapporto ad almeno uno dei soci, adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare. 2 • Profilo formativo e esperienze lavorative della compagine societaria, in rapporto ad almeno uno dei soci, adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare. 4 • Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo e le esperienze professionali in capo alla totalità dei soci risultano coerenti con l'attività da intraprendere, garantendo il possesso delle competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. 8	8
criterio b)	Descrizione dell'idea imprenditoriale e delle spese da realizzare	
b.1) Descrizione dell'idea imprenditoriale	• Descrizione generica, sufficientemente esposta limitatamente al settore di attività 1 • Descrizione adeguata, rappresentativa del settore di attività e dei prodotti/servizi offerti 3 • Descrizione puntuale, esaustiva in rapporto al settore di attività, ai prodotti/servizi offerti ed ai target di clientela 6	6
b.2) Articolazione delle spese oggetto di richiesta del voucher	• Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di investimento 1 • Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e rispetto ai relativi importi) le macrovoci di investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso 2 • Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna immobilizzazione da acquisire 4	4
	Premialità Voucher	
Conto corrente vincolato/dedicato	• mancata apertura del c/c 0 • apertura del c/c vincolato 2 • apertura del c/c vincolato e versamento di un importo almeno pari al 5% del valore del voucher richiesto 4 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 10% del valore del voucher richiesto 6 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 15% del valore del voucher richiesto 8 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 22% del valore del voucher richiesto 10	

B. Griglia criteri di valutazione per i programmi di investimento (CONTRIBUTI)

criterio a)	Adeguatezza e coerenza delle competenze e delle esperienze professionali dei proponenti in rapporto alla specifica attività da intraprendere	Punteggio MAX
a.1) Coerenza delle competenze ed esperienze del soggetto proponente, rapportate alla dimensione e complessità dell'iniziativa di autoimpiego proposta	• Mancata dimostrazione di esperienze e competenze utili alla realizzazione dell'iniziativa 0 (domanda non ammissibile) • Esperienze e competenze, sulla base degli elementi forniti nel format di domanda e in sede di colloquio, utili alla realizzazione dell'iniziativa 4 • Esperienze e competenze pienamente coerenti con l'iniziativa da realizzare 8	8
criterio b)	Capacità di presidiare il processo tecnico-produttivo	
b.1) Coerenza tra le competenze tecniche, complessivamente disponibili per la realizzazione dell'iniziativa (soci/titolare, dipendenti e apporti esterni), valutata anche in rapporto ai ruoli ricoperti/assegnati	• Mancata dimostrazione delle competenze necessarie al presidio del processo tecnico-produttivo 0 (domanda non ammissibile) • Adeguatezza delle competenze, riscontrate sulla base degli elementi forniti nel format di domanda e in sede di colloquio, necessarie al presidio del processo tecnico-produttivo 2 • Piena rispondenza delle competenze necessarie al presidio del processo tecnico-produttivo 4	4

criterio c)	Vantaggio competitivo e strategie di marketing	
c.1) Grado di approfondimento delle informazioni fornite in merito all'analisi di mercato e al vantaggio competitivo	Analisi: • Generica 0 • Adeguata 1 • Puntuale ed esaustiva 2	2
c.2) Coerenza ed efficacia delle informazioni fornite in merito alle strategie previste in rapporto al prodotto/servizio offerto e all'analisi di mercato proposta	• Strategie genericamente delineate 0 • Strategie appropriate 1 • Strategie coerenti 2	2

criterio d)	Sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento alla pertinenza/coerenza del programma di spesa e all'equilibrio economico-finanziario	
d.1) Articolazione delle spese	• Programma di investimento genericamente delineato 0 (domanda non ammissibile) • Programma di investimento adeguatamente rappresentato 1 • Programma di investimento dettagliato 2	2
d.2) Ammissibilità e funzionalità delle spese	• Le immobilizzazioni presentate, non risultando essere - in misura adeguata - ammissibili e funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, non garantiscono l'organicità del programma di investimento 0 • Le immobilizzazioni presentate sono, in misura adeguata, ammissibili, funzionali alla realizzazione dell'iniziativa e a garantire l'organicità del programma di investimento 1 • Le immobilizzazioni presentate sono ammissibili, funzionali alla realizzazione dell'iniziativa e a garantire l'organicità del programma di investimento 3	3

d.3) Coerenza e credibilità dell'analisi delle fonti di finanziamento integrative del contributo, nonché delle prospettive di ricavo e di costo	• Analisi generica, sia per quanto attiene alle informazioni fornite in merito alle fonti integrative del contributo che per quanto concerne quelle relative a costi e ricavi 0 • Analisi adeguata, per quanto attiene alle fonti integrative del contributo o in relazione ai costi e ricavi 1 • Analisi adeguata, per quanto attiene sia alle fonti integrative del contributo che ai costi e ricavi 2	2
	Premialità contributo	
Conto corrente vincolato/dedicato	• mancata apertura del c/c 0 • apertura del c/c vincolato 2 • apertura del c/c vincolato e versamento di un importo almeno pari al 5% del valore del contributo richiesto 4 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 10% del valore del contributo richiesto 6 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 15% del valore del contributo richiesto 8 • apertura del c/c e versamento di un importo almeno pari al 22% del valore del contributo richiesto 10	

Premialità comuni al *voucher* e ai *contributi*

1) Frequenza corso ENM	
Partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento del relativo attestato di competenze (area di risultato D)	1
Partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento del relativo attestato di competenze con valutazione “buono” (area di risultato C)	3
Partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento del relativo attestato di competenze con valutazione “superiore” (area di risultato B)	6
Partecipazione al corso di formazione ENM e conseguimento del relativo attestato di competenze con valutazione “eccellente” (area di risultato A)	10
2) Presenza in compagine di un socio con esperienza nel settore	
Presenza all’interno della compagine sociale – con partecipazione di minoranza – di: - persone fisiche con esperienza quinquennale nel medesimo settore di attività dell’iniziativa economica da avviare; ovvero - persone giuridiche attive da almeno cinque anni con lo stesso codice Ateco dell’iniziativa economica da avviare	10

Soglia di ammissibilità alle agevolazioni per il voucher: • punteggio complessivo ≥ 17	Soglia di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi di investimento: • punteggio complessivo ≥ 17
---	--